



COMUNE DI MONTE ROBERTO

POLIZIA LOCALE

TEL. 0731.702694 – 0731.703972 FAX 0731.704639

PEC: polizialocale.monteroberto@emarche.it – MAIL: polizialocale@monteroberto.pannet.it

ORDINANZA N. 14 del 05/08/2024

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI E LA TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA

IL SINDACO

TENUTO CONTO CHE col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

CONSIDERATO CHE:

- l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
- all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonate o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, facilita altresì la propagazione di vegetazione infestante favorendo la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica, (in particolare di topi, rettili, zanzare, mosche e zecche), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale. Tale incuria può inoltre ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini e che ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari, gli inquilini o coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

VALUTATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalcati;

RITENUTO OPPORTUNO, necessario ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);



COMUNE DI MONTE ROBERTO

POLIZIA LOCALE

TEL. 0731.702694 – 0731.703972 FAX 0731.704639

PEC:polizialocale.monteroberto@emarche.it – MAIL:polizialocale@monteroberto.pannet.it

VISTI gli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 39 del 30/12/2020;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 792 del 10/07/2017 e s.m.i. (Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);

RISCONTRATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

Nelle aree ricadenti nel centro urbano e nelle periferie ad esso adiacenti, sia di proprietà pubblica che privata, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba e degli arbusti sia sull'area privata, sia a confine con altre proprietà, sia sulla pubblica via prospiciente se quest'ultima risulta invasa dalla vegetazione proveniente dall'area privata;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
5. Durante il periodo compreso tra il 01 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno è fatto divieto, in prossimità di boschi, riserve naturali, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale, e anche nel centro abitato, di:
 - a) accendere fuochi;
 - b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 - c) fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
 - d) dalle ore 6,00 alle ore 9,00, ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 30 Aprile e dal 1° novembre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014).



COMUNE DI MONTE ROBERTO

POLIZIA LOCALE

TEL. 0731.702694 – 0731.703972 FAX 0731.704639

PEC:polizialocale.monteroberto@emarche.it – MAIL:polizialocale@monteroberto.pannet.it

6. Fuori dai periodi consentiti è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute.

È consentito il deposito temporaneo dell'erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale. Le disposizioni previste nei punti 1 e 2 dovranno essere eseguite entro e non oltre il **30 aprile di ogni anno** e mantenute tali fino al **31 ottobre di ogni anno**. Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale. Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

A V V E R T E

- che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 come disposto dalla Deliberazione G.M. n. 76 del 30/07/2024;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori (ex art. 21 - ter della Legge n. 241/90);
- nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui agli art. 1 e 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed eventuali implicazioni penali previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.

D E M A N D A

agli organi di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza. Contro il presente provvedimento può essere presentato



COMUNE DI MONTE ROBERTO

POLIZIA LOCALE

TEL. 0731.702694 – 0731.703972 FAX 0731.704639

PEC:polizialemonteroberto@emarche.it – MAIL:polizialemonteroberto.pannet.it

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6/12/1971, n. 1034 e al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito web del Comune e la consegna alle autorità competenti. La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

IL SINDACO

F.to Dott. Lorenzo Focante